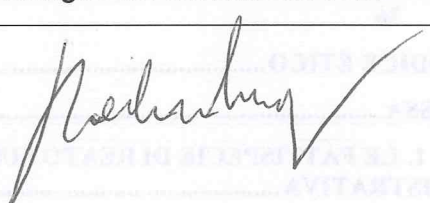




**Modello di organizzazione, gestione e controllo
di Roma Convention Group S.p.A.
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

	Adozione
Data 17/02/2016	
Soggetto	Consiglio di Amministrazione
Firme VICEPRESIDENTE	

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1 SINTESI DELLA NORMATIVA	7
1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE ED ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA.....	16
1.3 I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	17
2. IL MODELLO DI ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.....	19
2.1 FINALITÀ, ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL MODELLO	19
2.2 OBIETTIVI DEL MODELLO	20
2.3 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	20
3. LA GOVERNANCE DI ROMA CONVENTION GROUP S.P.A	21
3.1 LA GOVERNANCE.....	21
4. STRUTTURA GENERALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	22
4.1 STRUTTURA DEI PRESIDI DI CONTROLLO	22
4.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI	22
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.2 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.3 I FLUSSI INFORMATIVI CHE RIGUARDANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	29
6.1 NEI CONFRONTI DEGLI APICI E DEI DIPENDENTI.....	29
6.2 NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	29
7. SISTEMA SANZIONATORIO.....	30
7.1 PREMESSA	30
7.2 DEFINIZIONE E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE.....	31
7.3 DESTINATARI E LORO DOVERI.....	31
7.4 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI.....	32
7.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	32
7.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	34
7.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE (ART. 5, COMMA PRIMO, LETT. A) DEL D.LGS. 231/01)	36
8. IL CODICE ETICO.....	38
PREMESSA	39
1. LE FATTISPECIE DI REATO SUSCETTIBILI DI CONFIGURARE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	39
PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. N. 231/2001	41
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	41
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	42
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 DEL D.LGS. 231/2001.....	54
4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	55
4.1 Protocolli di Controllo Generali.....	55

4.2 Area del Fare.....	56
4.3 Area del Non Fare	57
5. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	58
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	61
PARTE SPECIALE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24 BIS, D. LGS. 231/2001	62
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	62
1) <i>Le falsità</i>	63
2) <i>Delitti contro l'inviolabilità del domicilio</i>	63
3) <i>Delitti contro l'inviolabilità dei segreti</i>	66
4) <i>Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</i>	68
5) <i>Delitti contro il patrimonio mediante frode</i>	70
PARTE SPECIALE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DELL'ART. 24 TER, D.LGS. 231/2001	71
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	71
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	72
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 TER DEL D. LGS. 231/2001.....	74
4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	75
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	75
4.2 <i>Area del Fare</i>	76
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	76
5. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	76
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	78
PARTE SPECIALE D – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	80
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	80
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	81
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 BIS DEL D. LGS. 231/2001	86
4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	87
4.2 <i>Area del Fare</i>	88
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	88
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	89
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92
PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS 1, D.LGS. 231/2001.....	93
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO. 93	
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	94
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001	99
4. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	99
4.2 <i>Area del Fare</i>	100
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	100
5. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	101
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	102
PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 25 TER, D.LGS. 231/2001	104
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI.....	104
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	105
1) <i>Le Falsità</i>	107
2) <i>La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio</i>	112
3) <i>Altri illeciti</i>	118
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001.....	120

4.	I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	121
4.1	Protocolli di Controllo Generali.....	121
4.2	Area del Fare.....	122
4.3	Area del Non Fare.....	123
5.	I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	124
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	129
PARTE SPECIALE G – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001		130
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	130
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	131
1)	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.....	132
2)	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali.....	137
3)	Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.....	138
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001	139
4.	I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	139
4.1	Protocolli di Controllo Generali.....	139
4.2	Area del Fare.....	140
4.3	Area del Non Fare.....	141
5.	I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO- PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	141
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	143
PARTE SPECIALE H – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		144
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	144
PARTE SPECIALE I – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 25 QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001		146
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..	146
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	147
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001.....	154
4.	I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	154
4.1	Protocolli di Controllo Generali.....	155
4.2	Area del Fare.....	155
4.3	Area del Non Fare.....	156
5.	I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	156
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	157
PARTE SPECIALE J – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE AI SENSI DELL'ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001		158
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	158
PARTE SPECIALE K – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....		165
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	165
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	166
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	169
4.	I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	171
4.1	Protocolli di Controllo Generali.....	171
4.2	Area del Fare.....	171
4.3	Area del Non Fare.....	172
5.	I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	173
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	176

PARTE SPECIALE L – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	178
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	178
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	179
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	182
4. I REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	182
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	183
4.2 <i>Area del Fare</i>	183
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	183
5. I REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	184
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	187
PARTE SPECIALE M – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001	188
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	188
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	189
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001	193
4. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	193
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	194
4.2 <i>Area del Fare</i>	194
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	194
5. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	195
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	197
PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001	198
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	198
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	199
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001	199
4. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	200
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	200
4.2 <i>Area del Fare</i>	201
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	201
5. IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	201
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	202
PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	204
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI	204
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	205
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001	223
4. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	224
4.1 <i>Protocolli di Controllo Generali</i>	224
4.2 <i>Area del Fare</i>	224
4.3 <i>Area del Non Fare</i>	225
5. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	225
6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	226
PARTE SPECIALE P - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	227

1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE.....	227
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	228
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	229
4.	I REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE -	
	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	229
	4.1 Protocolli di Controllo Generali.....	229
	4.2 Area del Fare.....	230
	4.3 Area del non fare	230
5.	I REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE -	
	PROTOCOLLI E PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	231
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	231
	PARTE SPECIALE Q – REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE 16 MARZO 2006 N.146... 233	
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	233
	1) Reati transnazionali previsti dal codice penale.....	235
	2) Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali.....	239

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Sintesi della normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti anche il "Decreto") ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità para-penale degli enti. La nuova normativa prevede infatti la responsabilità, cd. "amministrativa" degli enti (con ciò intendendosi le imprese anche in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti, preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'ente stesso; responsabilità che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati a un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità in capo all'ente e, precisamente, si tratta delle seguenti fattispecie:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e Comunità europee (artt. 24 e 25 del Decreto)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Con particolare riferimento ai reati di "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione" (art. 25 del D. Lgs. 231/2001):

- concussione (art. 317 c.p.)¹;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)³;

¹ Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"

² Articolo modificato dalla L. n.190/2012 e, successivamente, dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari"

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)⁴;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)⁵;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)^{6,7}

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)⁸

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)⁹;
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);

³ Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”

⁴ Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”

⁵ Articolo aggiunto dalla L. n.190/2012 e successivamente modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

⁶ Articolo modificato dalla L. n.190/2012.

⁷ Le pene previste dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater sono state inasprite dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

⁸ Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, in vigore dal 5 aprile 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

⁹ Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

Reati di falso nummario (art. 25 bis del Decreto)¹⁰

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

¹⁰ Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001 n. 409 "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".

Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto)¹¹

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)¹²;
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)¹³;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3 cod. civ.)¹⁴;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cod. civ.)¹⁵;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 cod. civ.).

Reati in materia di corruzione tra privati (art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis del Decreto)

La legge del 6 novembre 2012 n. 190 - rubricata "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" - ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 231/2001, e, precisamente, ha inserito, nell'art. 25 *ter*, il richiamo al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c. che disciplina la c.d. corruzione tra privati in relazione alla sola condotta attiva del corruttore.

La previsione in commento rubricata "corruzione tra privati" punisce "chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle redazioni dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e i sottoposti alla direzione e alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti).

¹¹ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

¹² Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

¹³ Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

¹⁴ Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

¹⁵ Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, art. 31 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto)¹⁶

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale¹⁷;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York 9 dicembre 1999¹⁸.

¹⁶ Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

¹⁷ Con riferimento ai reati terroristici, è opportuno ricordare che, con il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), l'Italia ha recepito i contenuti della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 13 giugno 2002, n. 2002/475/GAI, sulla lotta contro il terrorismo tra i reati terroristici, e introdotto nel codice penale i reati di "Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi" (art. 497 *bis* cod. pen.), "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 *quater* cod. pen.), "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 *quinqües* cod. pen.) e "Condotte con finalità di terrorismo" (art. 270 *sexies* cod. pen.) e non è escluso che il suddetto elenco possa venire ulteriormente incrementato.

¹⁸ Articolo 2 "1. *Commets un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

- (a) *un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*
- (b) *qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa.*

2. (a) *Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne dare notifica al depositario;*

(b) *quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.*

3. *Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).*

4. *Commets ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.*

5. *Commets altresì un reato chiunque:*

- (a) *prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- (b) *organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- (c) *contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.*

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) *deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o*
- (ii) *deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo". I trattati menzionati nell'allegato sono :*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto)¹⁹

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche (art. 583 bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto)²⁰

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.)²¹;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cod. pen).

Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)²²

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

1. Convenzione per la repressione dell'illecito sequestro di aeromobili (L'Aja, 16 dicembre 1970).

2. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23 settembre 1971).

3. Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone che godono di protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4. Convenzione internazionale contro la cattura di ostaggi, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5. Convenzione internazionale sulla tutela del materiale nucleare (Vienna, 3 marzo 1980).

6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 24 febbraio 1988).

7. Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10 marzo 1988).

8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988).

9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

¹⁹ Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

²⁰ Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5 "Misure contro la tratta di persone".

²¹ Articolo aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38, art. 10 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet".

²² Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004".

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto)²³

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)²⁴

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di

²³ Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 "Misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Le fattispecie hanno successivamente formato oggetto di revisione, con l'art. 300 del D. Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",

²⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25 *undecies* del Decreto)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).²⁵

Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)²⁶

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)²⁷;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)²⁸;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006.²⁹

E' bene precisare che, sotto il profilo personale, la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie: quella facente capo ai **"soggetti in cd. posizione apicale"**³⁰, cioè i vertici dell'azienda, e quella riguardante i **"soggetti sottoposti all'altrui direzione"**³¹.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzione pecuniaria³²;

²⁵ I reati ambientali di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies del Codice Penale sono stati configurati come reati presupposto atti a far scattare la responsabilità amministrativa dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

²⁶ Con la L. 146/2006 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

²⁷ Abrogato dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 64, comma 1, lett. f.) che, peraltro, con l'art. 63, comma 3 ha ricompreso il reato tra quelli rilevanti, introducendo l'art. 25-octies del Decreto, su cui cfr. *supra*.

²⁸ Abrogato dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 64, comma 1, lett. f.) che, peraltro, con l'art. 63, comma 3 ha ricompreso il reato tra quelli rilevanti, introducendo l'art. 25-octies del Decreto, su cui cfr. *supra*.

²⁹ L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

³⁰ Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione.

³¹ Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo gli esegeti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

³² Ai sensi dell'art. 10 del Decreto "Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre quelle interdittive e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato (art. 13 Decreto).

Sono sanzioni interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee.

Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito;
- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

Stante l'ampia previsione della legislazione, il regime di responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica anche a Roma Convention Group S.p.A.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda

Poiché l'obiettivo del legislatore è non solo quello di punire, ma anche e soprattutto di prevenire la commissione di reati, lo stesso ha previsto che l'ente, qualora sussistano determinate condizioni e sia stato adottato un idoneo sistema di prevenzione, possa godere, a seconda delle circostanze, di un'esimente generale³³ o di una riduzione della pena.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, con riferimento ai soggetti in posizione apicale, prevede l'esenzione generale per i reati previsti dal Decreto qualora l'ente dimostri che:

- siano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta."

³³ Si tratta di un'esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

- c. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione³⁴;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui alla precedente lett. b).

Ove al momento della commissione del reato o illecito ricorrano tutte le predette condizioni, l'ente sarà esonerato dalla responsabilità in questione; tuttavia anche l'adozione e l'attuazione del "modello" avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente.

Ad esempio, l'adozione del modello prima dell'apertura del dibattimento di primo grado concorre ad evitare all'ente le più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) del Decreto) (e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna) e a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12 del Decreto).

Fra l'altro, anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli, unitamente ad altre condizioni, può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49 del Decreto) nonché la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli (artt. 49 e 50 del Decreto).

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati (art. 7 del Decreto).

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente³⁵, per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

1.3 I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di Categoria la individuazione di linee guida generali, definiti **Codici di Comportamento**, per la costruzione dei modelli organizzativi.

Anche se il Decreto non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante e/o presuntivo³⁶, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia³⁷.

³⁴ Infatti solo l'elusione o il difettoso controllo possono spiegare la commissione del reato pur in presenza di modelli astrattamente idonei ed efficaci.

³⁵ spettando la decisione finale all'autorità giudiziaria.

³⁶ E' da ricordare che il Decreto non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla associazione di categoria, né una presunzione per i giudici in sede di giudizio. E' bene tuttavia precisare che, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto un nuovo elemento di valutazione, prevedendo l'efficacia esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo che siano adottati nel rispetto degli standard e dei requisiti ivi indicati; in particolare, il comma 5 del citato art. 30 ha statuito che *"in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6"*.

³⁷ Nella previsione legislativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Nel caso di specie, sono state prese in considerazione le **Linee Guida**, sviluppate e pubblicate da **Confindustria** per le aziende associate³⁸ (e divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo in esame: Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n. 201).

³⁸ “Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001” del 07.03.2002 e “Appendice Integrativa” del 03.10.2002, modificate alla luce delle osservazioni del Ministero di Giustizia del 04.12.2004, aggiornate al 24.05.2004. E’ da segnalare, al riguardo, che le suddette linee guida sono state, da ultimo, integrate con riferimento ai reati introdotti dagli artt. 24-bis, 25-undecies, 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 (rispettivamente: “delitti informatici e trattamento illecito di dati”, “reati ambientali” e “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) e dalla legge c.d. anti-corruzione (L. n. 190/2012). Come previsto dal D.Lgs. 231/2001 (art. 6, c.3), esse sono state inviate e sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21.07.2014 ha comunicato l’approvazione definitiva.

2. IL MODELLO DI ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

2.1 Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello

Sebbene l'adozione di un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo rappresenti una facoltà e non un obbligo, Roma Convention Group (d'ora in avanti anche la "Società" e/o "Azienda") ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente "Modello", al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, dell'Azienda nel suo insieme.

Roma Convention Group ritiene inoltre che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione del suddetto Modello costituisce una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi dell'Azienda, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali, nonché di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del "Modello", lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione delle aree di rischio aziendali, ovvero individuazione, mediante (i) l'esame della documentazione aziendale di rilievo, (ii) interviste mirate a soggetti che occupano una posizione chiave nell'ambito della struttura aziendale, (iii) nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dal Decreto, delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (fase di **mappatura dei processi a rischio**);
- verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, con l'individuazione delle modifiche e delle integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis**);
- individuazione del/i soggetto/i al/i quale/i conferire l'incarico di **Organismo di Vigilanza**;
- **predisposizione del Modello** e dei relativi protocolli aziendali con la previsione di un aggiornamento progressivo e periodico.

Il Modello consta di (i) una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso; e di (ii) tante Parti Speciali quante sono le tipologie di reato specificamente sanzionate dal Decreto.

2.2 Obiettivi del Modello

Roma Convention Group, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Con l'adozione del Modello la Società si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e degli illeciti in genere.

La commissione dei reati rilevanti, e dei comportamenti illeciti in genere, è infatti contraria alla volontà di Roma Convention Group - come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato - e comporta sempre un danno per l'Azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello predispone quindi gli strumenti (i) per il monitoraggio dei processi a rischio, (ii) per una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, (iii) per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, (iv) e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

2.3 Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per Roma Convention Group S.p.A, sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi.

Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; è necessario pertanto che si provveda periodicamente a verificarne la rispondenza alla reale situazione della Società e alle predette esigenze, adottando quindi le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. Per l'adozione delle integrazioni e delle modifiche al Modello è competente il Consiglio di Amministrazione.

Una prima verifica particolarmente approfondita sarà effettuata dopo una prima fase temporale di applicazione, di durata sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

3. LA GOVERNANCE DI ROMA CONVENTION GROUP S.p.A

Roma Convention Group S.p.A. svolge attività di gestione di sistemi congressuali e, più in particolare, di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di congressi ed eventi, anche espositivi, nonché di prestazione di servizi complementari ed accessori e di supporto alle suddette attività.

Roma Convention Group S.p.A. è partecipata al 100% da EUR S.p.A..

3.1 La Governance

Roma Convention Group nell'organizzare il proprio sistema di corporate governance ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale che risulta, pertanto, attualmente così articolato:

Assemblea dei Soci

Lo Statuto regola le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea dei Soci nonché i compiti ad essa attribuiti.

Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto disciplina i poteri del Consiglio di Amministrazione cui è deputata l'amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Collegio Sindacale

Lo Statuto stabilisce che i soci nominino, mediante apposita delibera assembleare, un collegio sindacale. Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. STRUTTURA GENERALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 Struttura dei presidi di controllo

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto (e delle ulteriori fattispecie criminose contemplate nelle Parti Speciali) si affiancano alle norme di condotta previste nel Codice Etico e sono strutturati su due differenti livelli di controllo:

- **Protocolli di controllo generali:** si tratta di criteri generali di controllo, destinati ad operare, in maniera trasversale, rispetto a tutte le aree di rischio prese in considerazione ai fini del Modello e meglio descritti ai successivi paragrafi. Detti principi generali di controllo, sempre presenti e rispettati in tutte le “attività sensibili” prese in considerazione dal Modello (di seguito, i “Protocolli Generali”);
- **Protocolli di controllo specifici:** si tratta di presidi di controllo destinati a disciplinare gli aspetti peculiari delle “attività sensibili” e che devono essere contenuti nelle procedure aziendali di riferimento. I Controlli Specifici sono descritti in ciascuna delle Parti Speciali del Modello, con riferimento all’area di rischio da essi specificamente governata (di seguito, i “Protocolli Specifici”).

Oltre ai presidi sopra menzionati, la Società si è dotata di regole e principi generali di comportamento indirizzati e pensati con riferimento alle aree di rischio prese in considerazione nell’ambito di ognuna delle Parti Speciali del Modello, destinati a governare l’insieme dei processi sensibili e delle aree di rischio di volta in volta considerate nelle predette Parti Speciali e la cui descrizione è ivi contenuta (di seguito, i “Principi Generali di Comportamento”).

4.2 Protocolli di Controllo Generali

- **Segregazione dei compiti**

Il sistema organizzativo deve essere sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro e deve prevedere un’adeguata segregazione dei compiti per chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

- **Esistenza di procedure formalizzate**

Deve esserci uno strumento normativo (ad esempio procedura e/o istruzione operativa) che preveda ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti e che sia tale da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo.

- **Esistenza di un sistema delle deleghe e procure**

Il sistema di deleghe e procure deve essere coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate.

- **Tracciabilità e verificabilità**

Ogni operazione, transazione e azione deve essere tracciabile e verificabile ex post tramite adeguati supporti documentali/informatici.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 pone come condizione essenziale per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organo della Società, dotato di poteri autonomi, di iniziativa e di controllo.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Roma Convention Group, tenuto conto della struttura organizzativa della Società ha perciò provveduto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* di tipo monocratico, composto da un unico membro, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la professionalità.

5.2 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- valutare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano, sul piano operativo, nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato, rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza obbligatoriamente;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'Azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con i Responsabili delle varie funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- formulare le proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - c) modifiche normative.
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo ricade sull'organo amministrativo.

5.3 I flussi informativi che riguardano l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, ivi inclusi i terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In particolare devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni:

- che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - a) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - b) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - c) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
 - d) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - e) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - f) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - g) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - h) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - i) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
 - j) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.
- relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - a) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
 - b) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - c) le eventuali comunicazioni al revisore riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - d) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale che la Società ha indetto o cui ha partecipato;
 - e) stato di avanzamento della situazione riguardo le donazioni e sponsorizzazioni;

- f) stato di avanzamento della situazione riguardo la gestione del contenzioso;
- g) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- h) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale ove eventualmente redatta ai sensi della normativa vigente;
- i) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

L'Organismo di Vigilanza deve assicurare, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

Al fine di meglio consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello di eventuali violazioni, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica.

All'Organismo di Vigilanza compete inoltre di monitorare il sistema sanzionatorio con riferimento alle fattispecie di cui si tratta, in cooperazione con la Direzione aziendale competente.

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza e delle professionalità di volta in volta richieste nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento, l'Organismo si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Società di volta in volta competenti.

Inoltre, ove siano richieste delle particolari specializzazioni, non in possesso dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo potrà fare ricorso ad altre funzioni della Società nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

È rimesso all'Organismo di Vigilanza curare e coordinare l'attuazione del presente Modello presso Roma Convention Group.

5.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di *reporting*:

- la prima su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, prevede un *reporting* su base continuativa al Direttore Generale.

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (eccezion fatta per quanto riguarda il Direttore Generale e/o il Presidente, su cui *infra*) e/o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riportare direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione; in caso di violazione del Modello da parte del Direttore Generale, e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riportare direttamente e senza indugio all'Assemblea dei soci.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i membri dell'Organismo di Vigilanza sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, sarà data adeguata informazione all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

6.1 Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la funzione svolta dal Direttore Generale, in modo tale da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'Azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la rete intranet della Società; un estratto dello stesso (Parte Generale e Codice Etico, in formato pdf) è inoltre esaminabile sul sito web (www.romaconventiongroup.it).

L'Organismo di Vigilanza inoltre, d'intesa con la Direzione sopra indicata, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

6.2 Nei confronti dei Consulenti e Collaboratori esterni

L'Azienda provvede ad informare i Consulenti e gli Agenti, che operano in aree e con attività a rischio, della esistenza del presente Modello organizzativo e delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *Partner* commerciali e finanziari, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

Nei contratti con tali soggetti è inserita:

- una clausola di impegno da parte del Collaboratore esterno ad osservare i protocolli adottati nel presente Modello;
- una clausola di tutela dell'Azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, eventualmente anche di natura risolutiva.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Premessa

La efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. e), e dell'art. 7, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

Invero, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 sopra citato, un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- Specificità ed autonomia: la specificità si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'autonomia, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema sanzionatorio interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Società è chiamata a sanzionare la violazione indipendente dall'andamento giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;
- Compatibilità: il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- Idoneità: il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- Proporzionalità: la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- Redazione per iscritto ed idonea divulgazione: il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari (non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti).

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere sanzionatorio della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla

circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni, è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

7.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie, dal CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.; la Società assicura altresì che sul piano procedurale si applica l'art. 7 della l. n. 300 del 30 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure disciplinari devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

7.3 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema sanzionatorio corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alla sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario tra le quali si annovera, a titolo esemplificativo, la comminazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificate sulla base della categoria di appartenenza del soggetto agente.

7.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema sanzionatorio aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema sanzionatorio aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL citato. In particolare, il sistema sanzionatorio descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite in precedenza.

In particolare, per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) Rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

(a) Rimprovero verbale o (b) rimprovero scritto

L'ammonizione verbale o scritta, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- prima infrazione di limitata gravità;
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello;
- in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori.

(c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione

La multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione), in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- recidive di un'infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o scritto;
- prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(d) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni

La sospensione dal lavoro (per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro) e dalla retribuzione, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- recidive di un'infrazione già punita con la multa nei sei mesi precedenti;
- prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza darne informazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale informazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

7.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente. Nel caso specifico di Roma Convention Group il CCNL di riferimento è quello del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ma in

manca di un sistema sanzionatorio di riferimento, eventuali Infrazioni poste in essere da Dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo Principi generali relativi alle sanzioni, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, ovvero comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazione di maggiore gravità.

In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di infrazione di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni che possono determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni in via cautelare previste dal D.Lgs 231/01 e tali da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro stesso che trova nell'intuitu personae il suo presupposto fondamentale.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza darne informazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale informazione si presume quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

7.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 231/01)

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le sanzioni applicabili devono essere proporzionate alla gravità delle informazioni, culminando in caso di massima gravità con l'esercizio dell'azione di responsabilità e la conseguente destituzione dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (si precisa che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e che, pertanto, non può essere considerata una sanzione).

7.8 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società,

come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per rendere disponibili ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

8. IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'Azienda di principi etici, rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico del Gruppo EUR, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.